



03513-19

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Presidente -

Dott. ALDO CARRATO - Consigliere -

Dott. ANTONINO SCALISI - Consigliere -

Dott. MAURO CRISCUOLO - Rel. Consigliere -

Dott. STEFANO OLIVA - Consigliere -

SUCCESSIONI

Ud. 22/11/2018 -
PU

R.G.N. 10642/2014

Rep. C/1
Cass. 3513

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 10642-2014 proposto da:

ACHILLE

NICOLA

PASQUALE, §

ANTONIA, elettivamente

domiciliati in F

)

)

giusta

procura in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

PASQUALE,

GIOVANNINA,

elettivamente domiciliati in

;

;

;

3661
2018

nche quale difensore di stesso, giusta procura in calce al controricorso;

- ricorrenti incidentali -

avverso la sentenza n. 432/2013 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 20/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Sentito il Sostituto Procuratore Generale dott. ALESSANDRO PEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale;

Udito l'Avvocato I) per i ricorrenti principali e l'Avvocato f per i ricorrenti incidentali;

FATTI DI CAUSA

In data 20 marzo 1991 decedeva *ab intestato* I)
Giovannina alla quale succedevano il figlio Nicola
nipoti *ex filio* premorto Agostino,)
Pasquale e I)
Giovannina, ed i nipoti *ex filia* premorta
Sabina, Giosafatte, Pasquale ed)
Angelo.

Pasquale e Giovannina premettendo di avere accettato l'eredità della nonna con beneficio di inventario, e rilevato che alla data dell'apertura della successione non sussisteva alcun bene relitto, convenivano in giudizio Nicola F) di lui moglie Achille il cugino Pasquale, figlio di Nicola e la di lui moglie Antonia, affinché fossero ridotte le donazioni effettuate dalla de cuius in loro favore, con l'attribuzione della quota di legittima loro spettante.

Assumevano che:

- Con rogito del 16 maggio 1976 la de cuius aveva venduto al prezzo di £. 3.500.000 alla nuora Achille la nuda

proprietà dell'immobile in Trinitapoli alla via Napoli (ora via A. Moro) nn. 52-54-56;

- Con scrittura privata del 30 dicembre 1981 aveva ceduto al figlio Nicola al prezzo di £. 1.000.000 la propria azienda di panificazione;
- Con rogito del 16 febbraio 1989 aveva venduto al prezzo di £. 17.000.000 alla nuora ed al figlio Nicola l'immobile in Trinitapoli alla via A. Moro n. 44;
- Con lo stesso rogito aveva alienato al prezzo di £. 54.500.000 al nipote Pasquale (figlio di Nicola) ed alla di lui moglie, Antonia, l'immobile in

In realtà il prezzo indicato nei vari atti era notevolmente inferiore all'effettivo valore di mercato dei beni ceduti, dovendosi in realtà ritenere che si trattasse di donazioni simulate volte nel loro complesso a favorire il solo figlio Nicola a discapito degli altri legittimari.

Nella resistenza degli acquirenti, e nella contumacia dei figli della premorta Sabina, il Tribunale di Foggia con la sentenza n. 728 del 2006 riteneva che il primo atto costituiva una donazione indiretta sotto forma di *negotium mixtum cum donatione*, così come il secondo, essendo quest'ultimo tuttavia nullo per difetto di forma, mentre riteneva che l'atto del 16 febbraio 1989 contenesse in realtà due donazioni dissimulate.

Per l'effetto, stante la prescrizione dell'azione di riduzione spettante ai discendenti di Sabina, attribuiva la quota di riserva agli attori, previo accrescimento in loro favore e di Pasquale della quota di riserva per la quale era maturata la prescrizione, condannando per l'effetto i beneficiari delle donazioni al pagamento in favore degli attori

della somma di £. 87.000.000 cadauno a titolo di reintegrazione della quota di legittima.

La Corte d'Appello di Bari, a seguito di appello principale dei convenuti e di appello incidentale degli attori, con la sentenza non definitiva n. 537 del 12 maggio 2010 accoglieva in parte l'appello incidentale dichiarando che tutte le vendite poste in essere dalla de cuius in realtà costituivano delle donazioni dissimulate, di cui quella del 30 dicembre 1981 nulla per vizio di forma, rinviando la causa in istruttoria per l'aggiornamento della CTU.

Infatti, con l'appello principale gli acquirenti dei beni della defunta avevano sostenuto che il Tribunale avesse contravvenuto alla norma di cui all'art. 112 c.p.c., in quanto aveva ravvisato delle donazioni indirette, sebbene gli attori avessero dedotto unicamente l'esistenza di donazioni dissimulate.

La sentenza d'appello, dopo avere richiamato la differenza tra donazione indiretta e donazione simulata, riteneva che in concreto tutte le vendite fossero effettivamente simulate.

In tal senso deponevano l'inverosimiglianza del prezzo indicato per la vendita (sempre notevolmente inferiore a quello effettivo di mercato), l'esistenza di un decadimento fisico della alienante al momento delle apparenti vendite, la presenza sugli assegni offerti a titolo di prezzo di una girata per conoscenza e garanzia da parte di Nicola senza che fosse spiegata la ragione di tale intervento, la mancata prova dell'effettiva percezione del corrispettivo delle vendite da parte della de cuius, la mancanza di prove circa la provenienza della provvista con la quale erano stati emessi gli assegni girati come forma di pagamento, la mancanza di prova di capacità reddituale della

Infine, non si comprendeva la ragione per la quale una donna anziana, in assenza della prova di uno stato di necessità, dovesse disfarsi in un breve lasso di tempo di tutto il patrimonio immobiliare e comunque a favore di un solo figlio e di suoi stretti congiunti, in presenza di una quadro probatorio che aveva evidenziato contrasti tra la de cuius e l'altro figlio Agostino, nonché tra quest'ultimo ed il fratello.

Né infine andava trascurata la mancata risposta dei convenuti all'interrogatorio formale loro deferito.

Per l'effetto andava accolto l'appello incidentale, con il quale si era contestata la diversa qualificazione come donazioni indirette dei primi due atti posti in essere dalla de cuius, essendo però necessario rimettere la causa in istruttoria al fine di redigere una stima dei beni necessari per reintegrare la quota degli attori, quantificata nell'importo di 1/3, atteso che l'affermazione circa l'avvenuto accrescimento della quota di riserva a seguito della prescrizione dell'azione di riduzione suscettibile di proposizione da parte degli eredi dell'altra figlia premorta, non era stata oggetto di censura.

Rinnovate le operazioni peritali, la Corte d'Appello, con la sentenza definitiva n. 432 del 20 maggio 2013, prendeva atto dell'esito della consulenza tecnica e faceva propria la prima soluzione progettuale, che ricomprendeva anche una prima donazione della de cuius del 1963, sempre in favore di Nicola

In tal direzione erano del tutto condivisibili i criteri di stima dei quali si era avvalso il CTU, atteso che le contestazioni dei consulenti di parte erano rimaste a livello di "contestazione meramente enunciativa", e quindi immeritevoli di seguito.

La reintegra era quindi disposta con la condanna dei convenuti al pagamento della somma in favore di ognuno degli attori di

£. 74.941.667, ma trattandosi di obbligazione di valore le cifre andavano adeguate ai valori monetari attuali, con rivalutazione annuale in ragione delle variazioni annuali degli indici Istat a decorrere dalla data di apertura della successione, attribuendosi altresì gli interessi compensativi in misura legale sulle somme di anno in anno rivalutate.

Avverso tale sentenza Nicola Achille ,
Pasquale e Antonia hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi illustrati anche da memorie.

Gli intimati hanno resistito con controricorso proponendo a loro volta ricorso incidentale affidato a due motivi.

I ricorrenti principali hanno resistito con controricorso al ricorso incidentale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso principale si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 769, 1414, 2727 e 2729 c.c., nonché dell'art. 115 c.p.c. laddove la sentenza non definitiva n. 537/2010 ha affermato che fosse stata offerta la prova indiziaria della natura simulata delle vendite, in quanto finalizzate in realtà a porre in essere delle donazioni (una delle quali nulla per vizio di forma) in favore dei convenuti.

Si deduce che la decisione sarebbe stata adottata prescindendo dal materiale probatorio in atti e sostanzialmente pervenendo all'esonero della parte attrice dall'onere della prova, in quanto gli elementi indiziari valorizzati in sentenza non consentirebbero di ritenere dimostrata la simulazione, mancando i caratteri richiesti dall'art. 2729 a tal fine.

Il motivo è inammissibile.

Il mezzo di gravame non contiene in realtà alcuna denuncia del paradigma dell'art. 2697 c.c. e di quello dell'art. 115 c.p.c., bensì lamenta soltanto l'erronea valutazione di risultanze probatorie.

La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'*onus probandi* a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove" (Cass. n. 11892 del 2016; Cass. S.U. n. 16598/2016).

Invero, pacifica la qualità di legittimari degli attori e l'esercizio dell'azione di riduzione, che consente loro di offrire la prova

della simulazione anche a mezzo di presunzioni, va richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte la quale ha affermato che (Cass. n. 22801/2014) in tema di prova per presunzioni della simulazione di un contratto, spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che debbono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità all'esito di un giudizio di sintesi, non censurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (conf. Cass. n. 28224/2008, la quale ha ravvisato l'esistenza di plurimi indizi convergenti per la simulazione nella notevole incongruità del prezzo di vendita, nella mancata prova del pagamento del prezzo, nella presenza dominante del socio della società acquirente nella gestione della società venditrice fallita, nella contiguità temporale della rivendita del bene ed ancora nell'inusitata dilazione del pagamento del prezzo, senza garanzie e malgrado la trasmissione del possesso; ; la coeva cessione alla sub acquirente dei locali dell'impresa; Cass. n. 176258/2007 che ha ritenuto costituire valido indizio della natura simulata della vendita anche la circostanza che il compratore, su cui grava l'onere di provare il pagamento del prezzo, non avesse fornito la relativa prova, senza che ciò comporti un'inversione dell'onere della prova; ancora Cass. n. 11372/2005 che sempre in chiave presuntiva ha valorizzato tra gli altri, la contemporaneità delle vendite, la mancanza di prova di pagamento del prezzo, il rapporto di parentela tra le parti, l'incongruità del prezzo).

Come già riportato nella parte in fatto della presente pronuncia, la sentenza non definitiva impugnata ha ravvisato la presenza di molteplici indizi, tutti convergenti verso la natura simulata delle vendite, rappresentati, oltre che dal rapporto di

parentela ed affinità sicuramente esistente tra gli acquirenti e la venditrice, nella mancata prova dell'effettivo pagamento del prezzo (come confortato dalla partecipazione con una girata per garanzia e conoscenza da parte dello stesso) Nicola I n ordine all'incasso degli assegni offerti come prezzo), nel significativo divario tra prezzo dichiarato e valore effettivo dei beni, nell'età avanzata della venditrice, senza però che emergessero valide ragioni in base alle quali fosse costretta alla vendita, ed infine nella concentrazione dei beneficiari delle vendite in soggetti tutti legati a) Nicola I oggetto che era, alla luce del quadro probatorio emerso, in contrasto con il fratello Agostino (dante causa degli attori) con il quale era in contrasto anche la madre (emergendo quindi, sebbene non appaia necessario ai fini dell'accertamento della simulazione - cfr. *ex multis* Cass. n. 4865/2001 - anche il concreto motivo che spingeva la I n età ormai avanzata, a porre in essere delle donazioni dissimulate, al ragionevole scopo di evitare che i beni potessero pervenire alla sua morte, al figlio con il quale era in disaccordo).

La critica dei ricorrenti si risolve a ben vedere in una censura di fatto, e precisamente all'apprezzamento compiuto al riguardo dal giudice di merito che appare esauriente e logicamente motivato, oltre che fondato su una serie di elementi presuntivi che già sono stati favorevolmente ritenuti dalla giurisprudenza di questa Corte come indicativi di un intento simulatorio.

L'art. 2729 cod. civ., nel prescrivere che le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla "prudenza del giudice" (secondo una formula analoga a quella che si rinviene nell'art. 116 cod. proc. civ. a proposito della valutazione delle prove dirette), impone al giudice di compiere l'inferenza logica dal

fatto secondario (fatto noto) al fatto principale (fatto ignoto) sulla base di una regola d'esperienza che egli deve ricavare dal *sensus communis*, dalla conoscenza dell'uomo medio, dal sapere collettivo della comunità sociale in quel dato momento storico. Grazie alla regola d'esperienza adottata, è possibile per il giudice concludere che l'esistenza del fatto secondario (indizio) deponga, con un grado di probabilità più o meno alto, per l'esistenza del fatto principale.

Lo stesso art. 2729 cod. civ. si cura di precisare come debba manifestarsi la "prudenza" del giudice, stabilendo che il decidente deve ammettere solo presunzioni che siano "gravi, precise e concordanti"; laddove il requisito della "precisione" va riferito al fatto noto (indizio) che costituisce il punto di partenza dell'inferenza e postula che esso non sia vago ma ben determinato nella sua realtà storica; il requisito della "gravità" va riferito al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperienza adottata, è possibile desumere dal fatto noto; mentre il requisito della "concordanza" richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza (cfr. Cass. n. 11906/2003), anche se il requisito della "concordanza" deve ritenersi menzionato dalla legge solo per il caso di un eventuale ma non necessario concorso di più elementi presuntivi (Cass. n. 17574/2009).

Dal modello di prova per presunzioni configurato dalla legge, risulta che il giudice deve seguire un procedimento logico che si articola in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre che il giudice valuti in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, rivestano i



caratteri della precisione e della gravità, presentino cioè una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, egli deve procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta considerando atomisticamente uno o alcuni indizi (Cass. n. 19894/2005). In questo secondo momento valutativo, perciò, gli indizi devono essere presi in esame e valutati dal giudice tutti insieme e gli uni per mezzo degli altri allo scopo di verificare la concordanza delle presunzioni che da essi possono desumersi (c.d. convergenza del molteplice); dovendosi considerare erroneo l'operato del giudice di merito il quale, al cospetto di plurimi indizi, li prenda in esame e li valuti singolarmente, per poi giungere alla conclusione che nessuno di essi assurga a dignità di prova (Cass. n. 3703/2012).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto - in forza di una regola d'esperienza - come conseguenza meramente probabile, secondo un criterio di normalità (Cass. n. 22656/2011); in altre parole, è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'*id quod plerumque accidit* (in virtù di una inferenza di natura probabilistica), sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza, mentre

è da escludere che possa attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici (Cass. n. 2632/2014).

Pertanto, avendo il giudice di merito adempiuto a tale *modus procedendi*, e trattandosi di apprezzamento affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, esso è sottratto al sindacato di legittimità se, come nella specie congruamente motivato (Cass. n. 8023/2009; Cass. n. 15737/2003, Cass. n. 11906/2003, Cass. n. 101/2015).

2. Il secondo motivo del ricorso principale denuncia l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in riferimento alla valutazione delle risultanze peritali, in relazione al contenuto della sentenza definitiva.

Si sostiene che la consulenza tecnica d'ufficio redatta in appello avrebbe raggiunto conclusioni in parte difformi da quelle del consulente nominato in primo grado, e che le osservazioni critiche mosse dal consulente di parte non avrebbero ricevuto risposta da parte del perito d'ufficio, specialmente per quanto attiene ai criteri di valutazione comparativa degli immobili.

Il motivo in primo luogo difetta del requisito di specificità ex art. 366 co. 1 n. 6 c.p.c. nella parte in cui ritiene che la consulenza tecnica d'ufficio non abbia fornito adeguata risposta in rapporto alle osservazioni del perito di parte ricorrente, omettendo però di riportare il contenuto della stessa consulenza tecnica d'ufficio, quanto meno nelle parti che costituivano oggetto delle osservazioni del consulente di parte.

In ogni caso va evidenziato che alla fattispecie, come peraltro ne è ben consapevole parte ricorrente, si applica la nuova previsione di cui all'art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., che, nell'interpretazione che ne è stata offerta anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, essendosi chiarito che è stato introdotto

nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori, quale appunto le osservazioni critiche del consulente di parte, non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053). Costituisce, pertanto, un "fatto", agli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. n. 7983/2014; Cass. n. 17761/2016; Cass. n. 29883/2017; Cass. n. 21152/2014; Cass. Sez. U. n. 5745/2015; Cass. n. 5133/2014). Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. n. 14802/2017; Cass. n. 21152/2014); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il "*vario insieme dei materiali di causa*" (Cass. n. 21439/2015); le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali rappresentano, piuttosto, i fatti costitutivi della "domanda" in sede di gravame, e la cui mancata considerazione perciò integra la violazione dell'art. 112 c.p.c., il che rende ravvisabile la fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 c.p.c.

e quindi impone un univoco riferimento del ricorrente alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass. n. 1539/2018; Cass. n. 21257/2014; Cass. n. 22799/2017; Cass. n. 6835/2017).

Nel caso di specie, il fatto storico~~x~~ sarebbe rappresentato dalle argomentazioni tecnico - difensive circa l'esatta stima del valore dei beni caduti in successione, ipotesi questa che esula dal novero dei fatti contemplati dalla novella. Peraltro tali osservazioni sono state prese in esame dal giudice di appello che appunto nella motivazione ha avuto modo anche di pronunciarsi sulla conferenza delle osservazioni di parte, ritenendole del tutto generiche ed inidonee ad inficiare la correttezza delle conclusioni del CTU.

Il motivo va pertanto disatteso in quanto del pari inammissibile.

3. Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1224 co. 2 c.c., deducendo che sul credito attribuito agli attori a titolo di reintegra della quota di legittima andava riconosciuto anche il maggior danno, ricollegabile alla perdita del potere di acquisto della moneta, danno che alla luce di quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 19499/2008) deve riconoscersi in via presuntiva.

Il secondo motivo del ricorso incidentale, sempre in merito alla mancata applicazione dell'art. 1224 co. 2 c.c., lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono inammissibili.



Ed, invero, rilevata l'inammissibilità della doglianza veicolata ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. atteso il ricorso alla formulazione della norma non più applicabile *ratione temporis*, posto che la censura investe una statuizione contenuta nella sentenza definitiva, pubblicata in data successiva all'entrata in vigore della legge n. 134/2012, i ricorrenti, quanto alla denuncia di violazione di legge non si confrontano con l'effettivo tenore della decisione gravata.

I giudici di appello, nel determinare la somma dovuta a titolo di ristoro della quota di riserva lesa dalle donazioni poste in essere dalla de cuius, hanno espressamente affermato che la medesima costituiva un'obbligazione di valore, il cui ammontare andava adeguato in ragione del tempo decorso dalla data di apertura della successione mediante l'attribuzione della rivalutazione annuale secondo indici Istat (criterio questo di adeguamento che non è oggetto di specifica censura da parte degli attori), aggiungendo a tale somma anche gli interessi compensativi sulle cifra di anno in anno rivalutata.

Emerge pertanto l'inconferenza del richiamo alla previsione di cui all'art. 1224 co. 2 c.c., norma che invece è dettata per le obbligazioni di valuta, risultando per l'appunto, e secondo i principi tradizionalmente applicati dalla giurisprudenza per le obbligazioni di valore, adottati i rimedi volti ad assicurare l'adeguamento del valore della somma liquidata al decorso del tempo, con l'attribuzione degli interessi compensativi il cui scopo è proprio quello di ristorare il pregiudizio derivante dal mancato tempestivo godimento della somma che costituisce, nel caso in esame, il controvalore della quota di riserva.

4. Attesa la reciproca soccombenza va disposta l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

5. Poiché il ricorso principale ed incidentale sono stati proposti successivamente al 30 gennaio 2013 e sono dichiarati inammissibili, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti principali ed incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili il ricorso principale ed il ricorso incidentale, e compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 *quater*, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti principali ed incidentali del contributo unificato dovuto per il ricorso principale ed incidentale a norma dell’art. 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 22 novembre 2018.

Il Presidente



Il Consigliere Estensore



Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 06 FEB. 2019

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI